

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 305)

presentato dal Presidente della Regione

(LOMBARDO)

su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente

(SORBELLO)

il 19 novembre 2008

Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e delle acque

OMISSIS

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 280)

presentato dal deputato: Mancuso

il 30 ottobre 2008

Norme in materia di organizzazione territoriale e di disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

OMISSIS

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 141)

presentato dai deputati: Limoli, Leontini, Bosco

il 17 luglio 2008

Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali prodotti al di fuori della Sicilia destinati a impianti di smaltimento siti nel territorio regionale

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE
LEGISLATIVA PERMANENTE

AMBIENTE E TERRITORIO: Lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, foreste, comunicazioni, trasporti, turismo e sport

Mancuso Fabio, *presidente*; Ammatuna Roberto, *vicepresidente*; Currenti Carmelo, *vicepresidente*; Romano Fortunato, *segretario*; Arena Giuseppe Gilberto, *relatore*; Bonomo Mario; Buzzanca Giuseppe; Caronia Maria Anna; Cascio Salvatore; Faraone Davide; Lo Giudice Giuseppe; Mineo Francesco; Nicotra Raffaele Giuseppe; Raia Concetta; Termine Salvatore.

---0---

Nuove norme in materia di gestione integrata dei rifiuti

Art. 1.

Nuovi A.T.O. e Autorità d'Ambito. Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione integrata dei rifiuti è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che coincidono con il territorio della provincia, salvo quanto diversamente disposto al comma 5.
2. La funzione di Autorità d'ambito, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è esercitata dai comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale riuniti in consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Alla suddetta Autorità d'ambito è attribuito l'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 201 del citato decreto legislativo 152/2006.
4. A tal fine i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale stipulano apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 31 del citato decreto legislativo 267/2000.
5. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque secondo i principi di cui all'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e relative regolamentazioni attuative, venga accertato che la società di ambito abbia raggiunto, alla data del 31 ottobre 2008, i risultati minimi previsti, il relativo territorio è individuato come ambito territoriale ottimale.
6. Il Presidente della Regione, a seguito di istruttoria dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, approva con proprio provvedimento la nuova delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 5.
7. Le Autorità d'ambito, entro 45 giorni dalla costituzione del consorzio, individuano le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con

legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando che è garantito senza soluzione di continuità il servizio di gestione dei rifiuti e il mantenimento dei contratti di affidamento in corso sino alla naturale scadenza e comunque non oltre la data prevista dal citato decreto. I contratti di affidamento prevedono la salvaguardia del patrimonio dei soggetti impegnati nella gestione integrata dei rifiuti.

8. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le province regionali e i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito, presenta all'Assemblea regionale siciliana l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, redatto ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in recepimento della Direttiva 2008/98/CE ed in attuazione della presente legge. L'Assemblea regionale siciliana con apposita delibera approva il suddetto piano.

9. Ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il piano di cui al comma 8 indica la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali nei limiti previsti dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 2/2007. Sulla base del medesimo piano possono essere rideterminati gli ambiti territoriali ottimali e le Autorità d'ambito previste dalla presente legge.

Art. 2.

Organi del consorzio

1. Organi del consorzio sono l'assemblea dei sindaci, il presidente dell'assemblea dei sindaci ed il presidente del consorzio. Il presidente dell'assemblea dei sindaci è il presidente della Provincia. La funzione di presidente e di componente dell'assemblea dei sindaci è esercitata a titolo gratuito.

2. L'assemblea dei sindaci elegge al suo interno il presidente del consorzio, che ha la rappresentanza dell'Autorità d'ambito. La funzione di presidente del consorzio è esercitata a titolo gratuito.

3. L'assemblea dei sindaci si esprime preventivamente su tutti gli atti di programmazione e di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di organizzazione territoriale dei servizi, di programmazione e pianificazione impiantistica, di modalità gestionali e di personale.

4. L'assemblea determina ed approva la tariffa di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto al comma 11 dell'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nella regione continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari previste dall'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 885 dell'8 agosto 2003, fermo restando che il Presidente della Regione può emanare apposite ulteriori disposizioni e modifiche.

6. In tutte le votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale al 31 dicembre 2007, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto. Le determinazioni dell'assemblea sono valide se alla votazione sono presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei comuni o, in seconda convocazione, almeno un terzo dei comuni.

7. Gli atti adottati dal consorzio sono pubblicati per intero sul sito internet istituzionale dello stesso.

Art. 3.

Compiti e funzioni dell'Autorità d'ambito e dei comuni soci

1. L'Autorità d'ambito garantisce, in base a quanto previsto dalla normativa regionale, la gestione integrata di tutti i servizi di igiene urbana e la realizzazione, a livello di ambito territoriale ottimale, di almeno un impianto per ogni tipologia principale di servizio.
2. I comuni soci garantiscono, con riferimento al proprio territorio, il controllo sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità nell'espletamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti sulla base di apposita Carta dei servizi, l'efficacia delle azioni di contrasto all'elusione ed all'evasione tariffaria, la regolare riscossione della TARSU o della TIA, attivando tutte le misure necessarie ad assicurare la correttezza dei ruoli, nonché l'equilibrio economico e finanziario dell'Autorità d'ambito.
3. I comuni soci procedono all'emanazione di apposite ordinanze ed al relativo controllo per l'esecuzione di interventi di scerbamento, pulizia e manutenzione delle aree pubbliche e private in prossimità dei cigli stradali da parte dei proprietari o dei soggetti comunque responsabili.
4. Fermo restando l'esercizio dei poteri di ordinanza di cui al comma 3, le spese per l'esecuzione degli interventi sono a carico dei proprietari delle aree private e dell'Autorità d'ambito se le aree sono pubbliche.
5. I sindaci, con periodicità semestrale, riferiscono al Consiglio comunale sull'andamento del servizio nel proprio territorio, sugli adempimenti e sulla situazione economico e finanziaria dell'Autorità d'ambito. Resta di competenza dell'Autorità d'ambito l'espletamento delle gare per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
6. La riscossione della TIA e della TARSU è effettuata dai comuni.

Art. 4.

Rapporti tra comuni consorziati

1. Il Presidente della Regione con proprio decreto provvede, sentite le associazioni di province e comuni, a stabilire lo schema tipo di statuto e di convenzione in cui sono definiti le finalità, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie,

nonché i criteri per il regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi non siano stati ancora pubblicati, le modalità di determinazione e di riscossione della tariffa, le modalità di passaggio del personale impiegato a tempo indeterminato per il servizio di gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2008, anche tenuto conto dell'accordo quadro regionale del 20 aprile 2004, di cui alla circolare del Vicecommissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 7990 del 20 aprile 2004 e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, come modificata con l'articolo 18 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La ricognizione del personale di cui al comma 1, in servizio presso le società d'ambito, è effettuata dal consorzio di cui all'articolo 1, comma 2, che provvede alla trasmissione dei relativi elenchi all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e alla nuova Autorità d'ambito.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli schemi di statuto e di convenzione, i Consigli comunali provvedono alla loro approvazione. Entro i successivi trenta giorni, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità d'ambito, il presidente della Provincia procede, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, alla convocazione dell'assemblea, all'approvazione dello statuto e della convenzione, all'elezione del presidente del consorzio. Entro i successivi venti giorni il presidente del consorzio, sentita l'assemblea dei sindaci, provvede alla costituzione del consorzio e degli uffici consortili. I predetti uffici operano con personale distaccato dagli enti associati e con il personale di cui al comma 2, limitatamente alle esigenze effettive di organico ed alla qualifica posseduta. Agli uffici del consorzio è affidato l'esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti già svolte dagli enti appartenenti all'ambito territoriale ottimale.

Art. 5.

Trasformazione delle società d'ambito esistenti.

Interventi in favore dei comuni per il ripiano dei debiti

1. Le società d'ambito esistenti sono poste in liquidazione nel rispetto della normativa vigente entro trenta giorni dalla costituzione del consorzio, previa quantificazione della situazione debitoria o creditizia di ciascuna società d'ambito alla data del 31 dicembre 2008, nonché delle quote che ogni comune ha versato direttamente o delle quote che gli utenti hanno versato direttamente alla società come TIA o TARSU. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, il Presidente della Regione provvede a disciplinare l'attuazione della procedura di liquidazione, con particolare riferimento alle società d'ambito che svolgono direttamente il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. La Regione, entro il limite di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, concorre al ripiano dei debiti accumulati dai comuni per il servizio di smaltimento dei

rifiuti, a condizione che il comune:

- a) proceda ad accertare il debito e ad individuare le modalità di ripianamento;
 - b) sottoscriva con la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo che definisca un piano di rientro dal debito, le modalità per il monitoraggio e la verifica della sua attuazione, gli interventi da effettuare, le penalità da irrogare in caso di inadempimento;
 - c) adotti gli atti necessari per la copertura integrale dei costi di servizio di smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge;
 - d) provveda a raggiungere in un periodo di tempo non superiore a tre anni le percentuali di raccolta differenziata fissate dalle norme in vigore e realizzi gli interventi previsti dalla pianificazione relativa al ciclo integrato dei rifiuti, provvedendo entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, alla redazione dei piani comunali di raccolta così come previsti dal punto 7.3.2 dell'attuale Piano regionale dei rifiuti.
3. L'intervento finanziario della Regione è erogato a condizione, altresì, che l'Autorità d'ambito e/o la società d'ambito di cui il comune fa parte, adottino le iniziative idonee e gli atti necessari per il contenimento dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche in conformità ai rispetti piani d'ambito adottati.
4. La Regione eroga al comune le somme di cui al comma 2 in un'unica soluzione. Il comune provvede alla restituzione dell'importo, specificatamente individuato e finalizzato nel bilancio comunale, nell'arco di venti anni con rate semestrali costanti, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi calcolati al tasso dell'1,50 per cento.
5. In caso di mancata restituzione delle somme di cui al comma 4 o di inadempimento alle previsioni di cui al comma 2, la Regione opera una decurtazione dei trasferimenti del fondo per le autonomie locali a carico del comune inadempiente.
6. Con decreto del Presidente della Regione da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'ARS e della Conferenza Regione-autonomie locali da rilasciare entro quindici giorni dalla richiesta, sono dettate ulteriori modalità applicative del presente articolo.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 90 mila migliaia di euro a valere sul capitolo 215704, UPB 4.2.1.5.2.

Art. 6.

Misure relative alle procedure autorizzative

1. Ai fini della semplificazione delle procedure relative alla gestione integrata dei rifiuti e delle acque, sono di competenza dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti, comprese la valutazione ambientale strategica,

l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, la valutazione di assoggettabilità e la valutazione di incidenza, l'autorizzazione per lo smaltimento dei reflui civili ivi compresa l'autorizzazione allo scarico di impianti che trattano in prevalenza reflui civili, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto ministeriale 12 giugno 2003 n. 185.

Art. 7.

Misure relative alla certezza nell'acquisizione delle informazioni

1. L'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di cinquemila euro fino ad un massimo di ventimila euro, ai soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall' Agenzia nell'ambito della propria attività istituzionale o intralciano l'accesso o le ispezioni. L' Agenzia medesima irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di diecimila euro fino ad un massimo di quarantamila euro ai soggetti che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Le predette sanzioni sono irrogate nel caso di violazione degli obblighi di informazione periodica stabiliti con provvedimenti dell'Agenzia stessa.

2. Avverso i provvedimenti con cui l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque irroga la sanzione può essere proposto ricorso al Presidente della Regione, per il tramite dell'Agenzia medesima, entro tre giorni dalla notifica. Il Presidente dell'Agenzia per i rifiuti e le acque, entro i successivi sette giorni, sulla base della valutazione del ricorso e dell'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, propone al Presidente della Regione il provvedimento di accoglimento o rigetto.

Art. 8.

Misure relative alla soluzione delle problematiche economiche e finanziarie

1. I comuni soci delle Autorità d'ambito prevedono nei propri bilanci la copertura totale dei costi di gestione integrata dei rifiuti a garanzia di una eventuale carenza nella riscossione della TARSU e della TIA.

2. I comuni e le Autorità d'ambito, ai fini della copertura totale dei costi di cui al comma 1, applicano l'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone, ai fini della auto denuncia sulle superfici imponibili, sia in regime di Tarsu sia in regime di Tia, che, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di controllo incrociato dei dati comunali con quelli catastali.

3. I comuni e le Autorità d'ambito utilizzano le risorse ricavate dall' applicazione del provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, a parziale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

4. Le somme provenienti dalla TARSU incassata dai comuni confluiscono in un apposito capitolo di bilancio, nonché rientrano e sono inserite tra le somme impignorabili ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Le predette somme sono a destinazione vincolata alla finalità del pagamento dei corrispettivi per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. In caso di copertura parziale del costo del servizio, i comuni fanno confluire nello stesso capitolo di bilancio l'importo residuale necessario per garantire la totale copertura del costo del servizio.

5. Le somme provenienti dalla riscossione della TIA confluiscono in un apposito fondo del bilancio dell'Autorità d'ambito con specifica destinazione, nonché rientrano e sono inserite tra le somme impignorabili ai sensi dell' articolo 159 del decreto legislativo n. 267/2000. Le predette somme sono a destinazione vincolata alla finalità del pagamento dei corrispettivi per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. In caso di insufficiente riscossione per l'anno in corso, il comune nel cui territorio si è verificata la mancata riscossione, integra, in via sussidiaria, il suddetto fondo fino alla totale copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

6. Le somme erogate alle Autorità d'ambito ed ai comuni da parte della Regione per la gestione integrata dei rifiuti rientrano e sono inserite tra le somme impignorabili ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. E' fatto obbligo alla Regione di restituire per ogni anno finanziario l'imposta sul valore aggiunto sostenuta dai comuni per il costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Art. 9.

Misure a sostegno della raccolta differenziata, della riduzione degli involucri, della produzione di compost di qualità,

del riutilizzo di materiale riciclato

1. Al fine di realizzare un programma straordinario volto al superamento dei fattori che ostacolano una corretta gestione integrata dei rifiuti, con particolare riferimento alla riduzione del conferimento in discarica e alla individuazione delle necessarie modalità di smaltimento finale, il governo della Regione:

a) adotta i provvedimenti necessari per l'autorizzazione ed il finanziamento, ove previsto, degli impianti già individuati e finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti ed interviene, laddove persistono criticità, per consentirne la più rapida realizzazione;

b) presenta una proposta per la istituzione nel bilancio della Regione di un fondo per il finanziamento dell' acquisto dei mezzi e delle attrezzature finalizzate all'incremento

della raccolta differenziata e alla riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica. Il fondo potrà essere alimentato dalle entrate derivanti dal tributo regionale al conferimento;

c) formula una metodologia unificata per la determinazione delle percentuali di raccolta differenziata conseguite da ogni ambito territoriale ottimale e interviene con poteri sostitutivi nei confronti degli ambiti medesimi che non abbiano conseguito adeguate percentuali di raccolta differenziata;

d) individua gli interventi necessari per l'accelerazione, anche mediante concentrazione, delle procedure autorizzatorie degli impianti e delle infrastrutture funzionali alla raccolta differenziata;

e) adotta, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, le disposizioni necessarie affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico operanti nella regione coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;

f) concorda con le reti di grande distribuzione un protocollo quadro d'intesa affinché le stesse riducano gli imballaggi e i contenitori monouso, vendano prodotti con erogatori alla spina, recuperino merce invendute e ogni altra più idonea iniziativa;

g) redige un piano per la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici per la produzione di compost di qualità. Il piano, che deve prevedere anche le modalità per pervenire ad una tariffa unitaria per il conferimento della frazione umida, è presentato all'Assemblea regionale siciliana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni legislative;

h) redige un piano per l'individuazione di ampliamenti di discariche pubbliche esistenti e/o di nuove discariche pubbliche, sufficienti per soddisfare il fabbisogno di conferimento di rifiuti degli ambiti territoriali ottimali per almeno tre anni. Il piano, che deve prevedere anche le modalità per pervenire ad una tariffa unitaria per il conferimento in discarica, è presentato all'Assemblea regionale siciliana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni legislative;

i) adotta le disposizioni necessarie allo scopo che gli insediamenti produttivi che riutilizzano rifiuti provenienti dalla raccolta urbana, ai fini della produzione di beni materiali, rispondenti alle operazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE, abbiano priorità nella erogazione di agevolazioni e di finanziamenti, a condizione che tali insediamenti, per la propria produzione, utilizzino una quota non inferiore al 30% di rifiuti e che almeno la metà dei rifiuti utilizzati provenga da raccolta effettuata nella Regione.

Art. 10.

Norme finali

1. In caso di inadempienza degli obblighi di cui alla presente legge e dei correlati provvedimenti attuativi, la Regione esercita, a

mezzo dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, i poteri ispettivi e sostitutivi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44. L'Agenzia medesima continua altresì, ai sensi dei predetti articoli, ad effettuare tutti gli altri interventi ispettivi e sostitutivi nelle materie di competenza nei riguardi delle Autorità d'ambito e degli enti locali.

2. I commissari nominati nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto il commissariamento, possono richiedere all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di utilizzare in via temporanea personale, con comprovata esperienza nel settore, che presta servizio presso amministrazioni ed enti pubblici non economici, previa intesa con gli stessi e nel rispetto delle procedure di comando.

3. Al personale utilizzato spetta il rimborso delle spese di missione stabilito dalla legge per i dipendenti della Regione in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'Amministrazione di appartenenza con le modalità e ai sensi della vigente normativa, nonché il rimborso delle spese per la copertura assicurativa. Detto onere finanziario è a carico degli enti di cui è stato disposto il commissariamento ed i rimborsi sono corrisposti con provvedimento del commissario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, si applicano alle Autorità d'ambito costituite ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai comuni e alle province, facenti parte del consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli atti competenza dei medesimi enti riguardanti la gestione integrata dei rifiuti.

5. Le misure previste in tema di mitigazione ambientale si applicano anche a quei comuni, limitrofi alle discariche, il cui territorio è interessato dal transito di mezzi adibiti al trasporto e al conferimento dei rifiuti in discarica.

6. Per le finalità di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, 4, comma 2, 6, comma 1, 7, commi 1 e 2, 10, commi 1 e 2, a decorrere dal 1° gennaio 2010 l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è sostituita dal Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

